

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI CASALE MONFERRATO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI "EMERGENZA PUBBLICA".**

Nell'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in

.....,

**TRA**

- ....., che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza dell'UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI, ....., (in seguito definita UNIONE) codice fiscale ..... nella sua qualità di Presidente pro tempore.;
- **RAVERA GIAN LUIGI**, che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente della Sezione Alpini di, Casale Monferrato e per. conto dei Gruppi Alpini di ROSIGNANO e SAN GIORGIO;

**PREMESSO CHE:**

- la normativa vigente in materia di protezione civile fa obbligo ai Comuni di dotarsi di una adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso;
- la funzione di **attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi** è svolta in forma associata dall'UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI, costituita tra i Comuni di Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato e Cella Monte;
- i Gruppi Alpini, con sede nel territorio dei Comuni di ROSIGNANO (a cui fanno capo gli Alpini di Cella Monte) e SAN GIORGIO, dispongono di una Squadra di Volontariato di Protezione Civile facente parte dell'Unità di Protezione Civile della Sezione di Casale Monferrato, a sua volta inserita nella struttura di Protezione Civile facente capo alla Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), con sede a Milano, via Marsala, 9, iscritta nell'Elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita da persone dotate di uno spiccato senso del dovere, di altruismo, generosità, solidarietà e spirito di collaborazione, che, sulla base dei dettami dell'attuale legislazione, fa parte integrante del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- la Sezione A.N.A. di Casale Monferrato con determina N° 13 Prot. N° 10303 del 28 - 01 - 2003 della Provincia di Alessandria, è iscritta al Registro della Regione PIEMONTE delle organizzazioni di Volontariato SETTORE PROTEZIONE CIVILE;
- l'UNIONE riconosce il ruolo che l'A.N.A. svolge a livello nazionale nel settore della Protezione Civile, in particolare al verificarsi di eventi calamitosi di cui la legge 24.02.92 n. 225 e successive modifiche, sotto il coordinamento delle competenti Strutture dello Stato;
- appare opportuno accordarsi formalmente con l'A.N.A. - Sezione di Casale Monferrato, al fine di poter disporre di personale volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia anche utilizzando i mezzi di pronto impiego in dotazione e di proprietà dell'Unione e/o dei Comuni che ne fanno parte;
- la Squadra di Protezione Civile ANA di riferimento territoriale, si rende disponibile ad integrarsi con i coordinamenti di zona istituiti dalla Provincia di Alessandria al fine di svolgere attività ed interventi coordinati, previsti dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra le parti come sopra costituite

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **ART. 2**

Soggetti della presente Convenzione sono l'UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI e la Squadra di Protezione Civile ANA costituita in seno ai Gruppi Alpini di ROSIGNANO E SAN GIORGIO, facente parte dell'Unità di Protezione Civile della Sezione ANA di CASALE MONFERRATO.

### **ART. 3**

Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione in caso di "emergenza pubblica", della sopradescritta Squadra di Protezione Civile dell'ANA con il personale dell'Unione e/o comunale, con i Vigili del Fuoco, la Guardia Forestale, gli Organi di Polizia e il Genio Civile.

### **ART. 4**

La Squadra di Protezione Civile dell'ANA risponderà comunque e sempre al Sindaco di ciascuno dei Comuni associati nell'Unione, quale massima autorità di Pubblica Sicurezza ed Ufficiale di Governo per le attività di Protezione Civile, per le operazioni da svolgere sul territorio di giurisdizione comunale.

### **ART. 5**

La Sezione dell'ANA si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della Squadra, nonché il numero dei Volontari, al fine di garantire la massima tempestività nell'allertamento della Squadra stessa; alla stessa stregua l'Unione comunicherà il nominativo del responsabile del Servizio di Protezione Civile al quale fare riferimento.

### **ART. 6**

La Squadra dell'ANA, oltre a garantire il proprio intervento in caso di "emergenza pubblica", sarà disponibile a collaborare con i tecnici incaricati della stesura e/adeguamento di un piano intercomunale di protezione civile (monitoraggio del terreno, rilevamento zone a particolare rischio ecc.).

### **ART. 7**

In caso di emergenza, i membri della Squadra di Protezione Civile dell'ANA potranno utilizzare i mezzi e i materiali di proprietà dell'Unione e/o dei Comuni in essa associati adibiti al servizio di protezione civile o comunque utilizzabili ai fini della gestione del servizio di protezione civile per porre in essere tutte le misure che si rendessero necessarie a fronteggiare lo stato di necessità. In caso di uso al di fuori del territorio dei Comuni dell'Unione, l'ANA si assume l'onere dell'ordinaria manutenzione dei mezzi e dei materiali che utilizza.

L'Associazione si impegna a dare piena disponibilità, su richiesta dell'Unione, per interventi di eventuale consulenza o urgenti finalizzati al contenimento dei rischi e del disagio causati da micro calamità con personale volontario. Per l'eventuale fabbisogno di mezzi movimento terra e/o trasporti pesanti, che non rientrano nella disponibilità dell'A.N.A. Sezione di Casale Monferrato, l'Autorità di competenza valuterà la tipologia della risoluzione.

### **ART. 8**

L'Unione, sulla base delle attività e dell'impegno organizzativo dell'A.N.A. Sezione di Casale Monferrato, si impegna a stanziare annualmente nel bilancio di riferimento un contributo di € 3.000,00, da erogarsi entro il 30 giugno di ogni anno a mezzo bonifico bancario.

L'Unione contribuisce inoltre all'attività dell'associazione nel seguente modo:

- acquisto prima dotazione “kit del volontario” per ciascun nuovo iscritto a uno dei Gruppi di volontari dei Comuni associati;
- concessione gratuita di locali di proprietà comunale, verificatane la disponibilità, per assemblee o iniziative didattiche organizzate dall’associazione;
- concessione di uso di autoveicoli di proprietà dell’Unione e/o dei Comuni associati, in situazioni di emergenza;
- inoltro occasionale di materiale alla cittadinanza e/o agli iscritti a mezzo posta, comprensivo dei costi di riproduzione.

L’Unione e/o i Comuni associati dovranno adeguare le proprie polizze RCA per permettere ai volontari l’uso di automezzi di proprietà in occasione di situazione di emergenza, allarme o pre - allarme.

#### ART. 9

Il Caposquadra della Squadra di Protezione Civile A.N.A dei Gruppi di ROSIGNANO e SAN GIORGIO, sarà inserito quale membro nella Commissione Intercomunale di Protezione Civile.

#### ART.10

Si precisa che, essendo l’Unità di Protezione Civile della Sezione Alpini di CASALE MONFERRATO, iscritta nell’Elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni eventuale richiesta di impegno dei Volontari da parte del Dipartimento stesso, avrà carattere prioritario rispetto alle richieste di altri Enti.

Si precisa inoltre che la Squadra di Protezione Civile dell’Unione, facente parte della Unità di Protezione Civile della Sezione di CASALE MONFERRATO, essendo parte della struttura nazionale di Protezione Civile dell’A.N.A, quando non è impegnata in “emergenze pubbliche” dall’Autorità competente nell’ambito della presente convenzione , è libera di partecipare con tutte le attrezzature, comprese quelle messe a disposizione dall’Unione e/o dai Comuni associati, alle attività operative, o addestrative, sul territorio nazionale e all’estero, attuate dall’A.N.A, su ordine delle Autorità statali, regionali, o per sua eventuale autonoma decisione.

#### ART. 12

La presente convenzione ha durata dal 01.01.2014. al 31.12.2016.

L’ eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti almeno novanta (90) giorni prima della scadenza.

#### ART. 13

La presente convenzione, redatta in duplice originale è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, Legge. 11.08.1991 n. 266.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l’UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI

Il Presidente - .....

Per l’A.N.A, Sezione di CASALE MONFERRATO

Il Presidente - .....